

## EMENDAMENTI A MIA PRIMA FIRMA

### - **ABITAZIONE DATA IN COMODATO AI FIGLI**

*Al comma 8, lettera a), al capoverso d-bis) sostituire le parole: , che il comodante abbia adibito nel 2015 lo stesso immobile come abitazione principale e che il comodante non possieda un altro immobile ad uso abitativo in Italia con le seguenti: e che il comodante non possieda un altro immobile ad uso abitativo in Italia ad eccezione di quello adibito ad abitazione principale.*

#### **4. 6. Rubinato, Parrini.**

*Il testo della Stabilità arrivato dal Senato prevedeva l'esenzione dall'IMU per l'abitazione data in comodato d'uso a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli), a condizione che il comodante avesse adibito nel 2015 lo stesso immobile ad abitazione principale e che non possedesse altro immobile ad uso abitativo in Italia. Con il mio emendamento proponevo l'estensione dell'esenzione al caso del comodante possessore unicamente di altro immobile adibito a sua abitazione principale. Nella versione finale, al comma 10, in luogo dell'esenzione si è prevista la riduzione del 50% della base imponibile IMU estendendola però anche al caso in cui il comodante possieda un altro immobile quale abitazione principale oltre a quello concesso in comodato.*

### - **ESTENSIONE DETRAZIONE FISCALE O BONUS MOBILI (del 50% sino a 16.000 euro) ANCHE ALLE GIOVANI COPPIE CHE SI COSTRUISCONO L'ABITAZIONE (e non solo per chi la acquista, oggi comma 75)**

*Al comma 42, dopo le parole: abitazione principale inserire le seguenti: ovvero in possesso del permesso di costruzione e che completino i lavori della casa da adibire ad abitazione principale entro il 31 dicembre 2016.*

#### **6. 3. Rubinato.**

### - **ESTENSIONE INCENTIVI PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA AD IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ELETTRICI CHE UTILIZZANO QUALE CONDUTTORE TERMICO LA FIBRA DI CARBONIO**

*Dopo il comma 43 inserire il seguente:*

*43-bis. Al comma 48 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 dopo le parole: «Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria» sono aggiunte le seguenti: «nonché agli impianti di riscaldamento elettrici a conduttori termici quali la fibra di carbonio.».*

## 6. 71. Rubinato.

- **PROPOSTE CORRETTIVE REGIME FISCALE PARTITE IVA PER OPERATRICI NIDI FAMIGLIA**

*Dopo il comma 55 inserire il seguente:*

55-bis. Il regime fiscale di cui all'articolo 1, commi 54-89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applica altresì alla categoria degli operatori dei servizi educativi domiciliari aventi un fatturato non superiore a 40.000 euro. Ai ricavi o compensi percepiti dai predetti soggetti nel periodo d'imposta di riferimento è applicato un coefficiente di redditività del 40 per cento. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di attuazione del presente comma e sono altresì apportate le opportune modifiche all'allegato 4 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 50 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal comma 55-bis. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.*

## 8. 1. Rubinato.

*Aggiungere, in fine, seguente comma:*

36-bis. Il regime fiscale di cui al presente articolo si applica altresì alla categoria degli operatori dei servizi educativi domiciliari aventi un fatturato non superiore a 40.000 euro. Ai ricavi o compensi percepiti dai predetti soggetti nel periodo d'imposta di riferimento è applicato un coefficiente di redditività del 40 per cento. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di attuazione del presente comma e sono altresì apportate le opportune modifiche all'allegato 4 della presente legge.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 100.000.000;

2016: - 100.000.000;

2017: - 100.000.000.

## 9. 69. Rubinato

- **MODIFICHE INTEGRATIVE DEL NUOVO FONDO PER IL CREDITO ALLE IMPRESE VITTIME DI MANCATI PAGAMENTI (ispirato dal caso dell'imprenditrice di Concordia Sagittaria Serenella Antoniazzi)**

*Sostituire i commi da 103 a 106 con i seguenti:*

103. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, con una dotazione di 15 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, avente come finalità il sostegno alle micro, piccole e medie imprese che entrano in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di altre imprese debitorie.

104. Possono accedere al Fondo di cui al comma 103, con le modalità stabilite dal comma 105, le micro, piccole e medie imprese che risultano parti offese in un procedimento penale, a carico dei legali rappresentanti di un'impresa debitrice, imputati di uno o più dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale, di cui agli articoli 2621 (false comunicazioni sociali), 2622 (false comunicazioni sociali nelle società quotate) del codice civile, di cui all'articolo 216 (bancarotta fraudolenta) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

105. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati da parte dello Stato nei confronti delle imprese di cui al comma 104.

106. In caso di assoluzione delle aziende imputate per i delitti di cui al comma 104, i soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati sono tenuti al rimborso delle somme erogate secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 105.

106-bis. Le disposizioni di cui ai commi 103, 104, 105 e 106 si applicano anche con riferimento ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

*Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole:* «incrementato di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181.510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dal- l'anno 2028 » *con le seguenti:* « incrementato di 129,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 137,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 134,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 179,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 176.510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 205,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 194,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 ».

**13-bis. 9.** Rubinato, Moretto.

- **CONTRIBUTO PER CENTENARIO MORTE ON. BRANDOLINI (Si tratta di un deputato che chiese di combattere nella prima guerra mondiale e fu**

**l'unico parlamentare a morire in battaglia)**

*Dopo il comma 191, inserire il seguente:*

191-bis. Al fine di consentire la commemorazione dell'On. Brandolino Brandolini, nel centenario della sua morte, è autorizzata la spesa di 100,000 euro per l'anno 2016.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2016: -100.000.

**22. 42.** Rubinato.

- **MODIFICA CORRETTIVA IN MATERIA DI LAVORO PER FIGURE TECNICHE CNSAS (CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO)**

*Dopo il comma 327, inserire il seguente:*

327-bis. Al fine di contenere gli oneri finanziari, diretti o indiretti, a carico del servizio sanitario nazionale, per le attività di soccorso ed elisoccorso riconducibili ai servizi di urgenza ed emergenza medica, le disposizioni di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 non si applicano alle figure tecniche certificate dalle Scuole di cui all'articolo 5 della legge 21 marzo 2001, n. 74.

**32-bis. 5.** Rubinato, De Menech, Miotto.

- **MODIFICA CORRETTIVA IN MATERIA DI INDENNITÀ GIUDICI ONORARI**

*Al comma 346, sostituire le parole: e alla riduzione delle indennità con le seguenti: e alla riduzione dello stanziamento complessivo previsto per le indennità.*

**33. 4.** Rubinato.

- **UTILIZZO AVANZI DI AMMINISTRAZIONE (EMENDAMENTI ANCI VENETO)**

*Al comma 410, aggiungere, infine, le seguenti parole: nonché l'avanzo di amministrazione disponibile e la parte destinata ad investimenti, risultanti dal rendiconto dell'anno 2015 se di importo complessivo inferiore al fondo di cassa al 31 dicembre 2015.*

*Conseguentemente, al comma 411, sostituire il secondo periodo con il seguente: A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione considera l'ammontare dell'avanzo di*

amministrazione disponibile e la parte destinata ad investimenti dell'anno precedente applicato o applicabile, fermo restando che l'utilizzo dello stesso avviene solamente dopo l'approvazione del rendiconto.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce:*

Ministero dell'economia e delle finanze

*apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 50.000.000

2017: –;

2018: –.

**35. 4.** Rubinato, Ginato, Rotta, Dal Moro, Narduolo, Zardini, Naccarato, Mognato, Zoggia, Miotto, Rostellato, Zan, De Menech, Crimì, Sbroellini, Casellato, Murer, Moretto, Crivellari.

*Al comma 427, terzo periodo dopo le parole:* proporzionale agli spazi finanziari richiesti *aggiungere le seguenti:* Gli spazi finanziari resi disponibili sono prioritariamente attribuiti agli enti che hanno fatto richiesta ed in proporzione all'avanzo di amministrazione libero e destinato agli investimenti, risultante dall'approvazione del rendiconto dell'anno 2015, sempreché tale somma sia inferiore al saldo di cassa positivo risultante al 31 dicembre 2015.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce*

Ministero dell'economia e delle finanze

*apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 50.000.000

2017: –;

2018: –.

**35. 5.** Rubinato, Ginato, Rotta, Dal Moro, Narduolo, Zardini, Naccarato, Mognato, Zoggia, Miotto, Rostellato, Zan, De Menech, Crimì, Sbroellini, Casellato, Murer, Moretto, Crivellari.

- **MODIFICA CORRETTIVA SANZIONI PATTO STABILITÀ**

*Dopo il comma 412, aggiungere il seguente:*

412-bis. Le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, da applicare nell'anno 2016 agli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015, è ridotta di un importo pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso dell'anno 2015, purché non già oggetto di

esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. A

tale fine, gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le spese sostenute nell'anno 2015 per l'edilizia scolastica.

*Conseguentemente, al comma 369 le parole:* è incrementato di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, *sono sostituite dalle seguenti:* è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2016.

**35. 1. Rubinato.**

- **EMENDAMENTI IN MATERIA DI SCUOLE PARITARIE**

*Al comma 8, lettera a), dopo il capoverso d-bis) aggiungere il seguente:*

*d-ter)* gli immobili utilizzati per l'erogazione del servizio pubblico essenziale di istruzione e formazione dai soggetti facenti parte del Sistema nazionale di istruzione, ai sensi della legge n. 62 del 2000.

*Conseguentemente al comma 551 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

**4. 5. Rubinato, Ginato, Gigli.**

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

*9-bis)* Dopo il comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 aggiungere il seguente « *8-bis:* Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria gli immobili destinati all'attività di scuola paritaria facente parte del sistema nazionale di istruzione, ai sensi della legge 62/2000 ».

*Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017,2018.

**4. 4. Rubinato, Gigli, Ginato.**

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. All'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono introdotte le seguenti variazioni:

*a)* l'ultimo periodo del comma 8 è soppresso;

b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: « 8-bis. Sono altresì esenti dall'imposta gli immobili destinati ad attività per le quali le norme vigenti prevedono il diritto all'esenzione, ancorché tali immobili siano condotti, in virtù di un contratto di comodato gratuito, da un ente in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle norme vigenti per fruire dell'esenzione.

*Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

**4. 7.** Rubinato, Gigli, Ginato.

*Al comma 12, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis)* dopo il comma 645 è inserito il seguente:

*645-bis.* I comuni applicano alle scuole paritarie, con riferimento alla corresponsione della TARI, i criteri previsti per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge n. 248 del 2007, rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola.

*Conseguentemente, al relativo maggiore onere, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata al presente disegno di legge.*

**4. 8.** Rubinato, Ginato, Gigli.

*Dopo il comma 140 aggiungere il seguente:*

*140-bis.* Nel Programma Operativo Nazionale « Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento », Programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione Europea n. 9952 del 17/12/ 2014, i riferimenti alle « istituzioni scolastiche » sono da intendersi riferiti a tutte le scuole che costituiscono il sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2000.

**\*17. 2.** Rubinato, Gigli, Ginato.

*Dopo il comma 140 aggiungere i seguenti:*

*140-bis.* L'erogazione delle risorse finanziarie assegnate per anno scolastico alle scuole paritarie, ai sensi della legge n. 62 del 2000, sono effettuate dagli Uffici scolastici regionali, sulla base dei criteri stabiliti dal Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca, per il tramite di acconti, nonché di un saldo che deve essere erogato entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, al fine di garantire la continuità di prestazioni che ineriscono a diritti fondamentali dei destinatari.

*140-ter.* Per l'insegnamento di sostegno degli alunni disabili, certificati ai sensi della legge

n. 140 del 1992, frequentanti le scuole paritarie di cui alla legge 63 del 2000, sono destinati 100 milioni di euro l'anno a partire dal 2016. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse. Alle risorse di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

### **17. 3. Rubinato, Ginato, Gigli.**

*Dopo il comma 140 aggiungere il seguente:*

140-bis. L'erogazione delle risorse finanziarie assegnate per anno scolastico alle scuole paritarie, ai sensi della legge n. 62 del 2000, sono effettuate dagli Uffici scolastici regionali, sulla base dei criteri stabiliti dal Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca, per il tramite di acconti, nonché di un saldo che deve essere erogato entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, al fine di garantire la continuità di prestazioni che ineriscono a diritti fondamentali dei destinatari.

### **17. 4. Rubinato, Ginato, Gigli.**

*Dopo il comma 140 aggiungere il seguente:*

140-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge n. 62 del 2000, lo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 169, della legge n. 190 del 2014 è incrementato a decorrere dal 2016 di ulteriori 25 milioni di euro da destinare all'integrazione degli alunni disabili, garantendo assegnazioni specifiche alle scuole paritarie dell'infanzia, primarie non convenzionate e secondarie di 1° e 2° grado in proporzione ai casi certificati.

*Conseguentemente, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.*

### **17. 6. Rubinato, Ginato, Gigli.**

- **MONITORAGGIO A FINI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (CONCORDATO CON ENEA)**

*Dopo il comma 489 aggiungere i seguenti:*

489-bis. Per il monitoraggio degli impianti di pubblica illuminazione finalizzato alla riqualificazione, al miglioramento delle prestazioni illuminotecniche e ad effettivi e strutturali risparmi di energia, per il controllo dei consumi elettrici e il monitoraggio costante dell'efficienza degli impianti, per la valutazione della implementazione ai medesimi impianti delle tecnologie più avanzate e di *smart services*, entro il 31 dicembre 2017 sui quadri elettrici afferenti alla illuminazione pubblica sono installati dispositivi di misurazione (*smart meters*). Per il monitoraggio dei consumi, l'incremento dell'efficienza e la valutazione degli interventi, strutturali e di gestione, da realizzare per la riqualificazione degli impianti, il gestore del servizio di illuminazione invia i dati rilevati dagli *smart meters*



su base giornaliera e, a regolari scadenze, il censimento aggiornato degli impianti alla piattaforma PELL (*Public Energy Living Lab*) sviluppata dall'ENEA con i sistemi *software* e i relativi modelli di organizzazione entro il 31 dicembre 2017.

489-ter. Gli interventi necessari alla predisposizione di *smart services*, quali dimmerazione adattiva della illuminazione, monitoraggio traffico, sicurezza e diagnostica della strada, videosorveglianza per la prevenzione di atti terroristici, gestione parcheggi, messaggistica stradale, *spot-wifi*, sono realizzati mediante componenti, *standard* e protocolli aperti che consentono l'accesso alle infrastrutture di trasporto dati anche a servizi introdotti successivamente da terze parti. Le amministrazioni locali e territoriali che realizzano interventi di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica sono tenute a provvedere all'eliminazione dei pali di illuminazione pubblica pericolosi non funzionali alla riqualificazione energetica, all'impiego di pali cedevoli per la sicurezza stradale e ad applicare, ove necessario, barriere di protezione sui suddetti pali.

489-quater. Per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 489-bis e 489-ter, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 369, le parole:* 134,40 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018 *sono sostituite dalle seguenti:* 119,4 milioni di euro per l'anno 2016, di 127,61 milioni di euro per l'anno 2017, di 12 4,61 milioni di euro per l'anno 2018.

**42. 30. Rubinato.**

- **REGIME IVA PER ORGANISMI FORMAZIONE PROFESSIONALE**

*Dopo il comma 545, aggiungere il seguente:*

547-bis. L'articolo 19, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione. Resta ferma la detrazione dell'imposta sugli acquisti di beni e servizi assolta, in ogni caso, dagli organismi di formazione professionale per la realizzazione delle attività formative, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ancorché in relazione alle stesse abbiano ricevuto contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fuori campo IVA. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso dell'imposta non detratta. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, gli enti che, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, erogano contributi pubblici in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale tengono conto, nella determinazione dei contributi, dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi che, ai sensi dello stesso articolo 7 del decreto n. 196 del 2008, si consideri realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.

**50-bis. 21.** Rubinato, Casellato.

- **PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER LE VITTIME DEL REATO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE AI FIGLI O AL CONIUGE IN STATO DI BISOGNO**

*Dopo il comma 449 inserire il seguente:*

449-bis. Al fine di limitare il disagio economico e di rimuovere le cause che determinano un incremento della richiesta dei servizi di assistenza sociale e dei relativi costi, all'articolo 76, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: « 609-undecies del codice penale, » sono aggiunte le seguenti: « e del reato di cui all'articolo 570, secondo comma, n. 2, del codice penale ».

**39. 1.** Rubinato, Rotta, Martelli.